



Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009 e successive modifiche).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641
Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: info@ubae.it

Sito internet: www.bancaubae.it

Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30) sul FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - FITD

I depositi presso la Banca sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (con sede in Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), sito internet: www.fitd.it).

In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

La protezione è limitata a 100.000 euro per depositante.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro. Tuttavia, i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

Non sono ammissibili al rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100.000 euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il Modulo Standard di seguito riportato.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs 15 febbraio 2016, n.30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso banca UBAE sono protetti da	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i></p> <p>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</p>
Limite di protezione	<p><i>100.000 euro per depositante e per banca.</i></p> <p><i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali¹.</i></p>
Se possiede più depositi presso la stessa banca	<p><i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i></p> <p><i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante².</i></p>
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	<p><i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente</i></p>
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	<p><i>7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i></p> <p><i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca³.</i></p>
Valuta del rimborso	<p><i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i></p>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i></p> <p><i>Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma</i></p> <p><i>www.fitd.it</i></p> <p><i>infofitd@fitd.it</i></p>
Per maggiori informazioni	<p><i>www.fitd.it</i></p>
Conferma di ricezione del depositante	

¹ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

² Inserire quanto segue: *La [nome della banca] opera anche sotto [inserire tutti gli altri marchi della banca].*

³ La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Banca comunicherà inoltre al Cliente, su sua richiesta, se taluni prodotti sono o meno coperti.

La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, n. 2, 00187, Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@ubae.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata compliance@pec.ubae.it

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quale organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, telefonare al numero verde 800196969 oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia e della Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaubae.it) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.